

Informativa per la clientela di studio

N. 34 del 07.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Chiusura Partita Iva inattiva

*E' stata prorogata al **31 marzo** (che slitta al 2 aprile) la possibilità di aderire alla sanatoria relativa alle partite Iva che da tre anni sono inutilizzate o per le quali non è stata presentata la dichiarazione Iva.*

Si ricorda che il contribuente, per accedere alla sanatoria concessa dalla manovra correttiva 2011, deve effettuare il pagamento di una sanzione ridotta pari ad € 129.

Premessa

Come noto, il DL n. 98/2011, c.d. "Manovra correttiva", ha disposto la chiusura delle partite IVA inattive al fine di "ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria".

A tale scopo, presupponendo che una partita IVA non utilizzata significa implicitamente che il titolare della stessa ha chiuso l'attività senza presentare la dichiarazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni come previsto dall'art. 35, DPR n. 633/72, l'art. 23 comma 23 del citato DL n. 98/2011 ha introdotto la possibilità di regolarizzare tale inadempienza.

In presenza di una partita IVA non utilizzata a seguito della cessazione dell'attività non comunicata all'Agenzia delle Entrate il contribuente può, quindi, attivarsi "volontariamente" per regolarizzare la propria posizione (omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività).

Proroga del termine per la regolarizzazione

Inizialmente il termine entro cui doveva avvenire la regolarizzazione corrispondeva al **4.10.2011** (90 giorni dal 6.7.2011, data di entrata in vigore del Decreto n. 98/2011).

Dopo il 4 ottobre risulta che chi si è cancellato di propria volontà è un numero di contribuenti di entità veramente ridotta.

Su un totale di 2 milioni di partite Iva da cancellare coloro che hanno provveduto di propria volontà sono poche migliaia.

Il decreto n. 216/2011 (Milleproroghe 2012) ha quindi prorogato l'agevolazione prevedendo che **la chiusura può essere effettuata entro il 31 marzo** (che slitta al 2 aprile 2012).

Pagamento della sanzione

La chiusura avviene pagando semplicemente, a mezzo modello F24, l'importo di € 129,00 col codice tributo **"8110"**.

La presentazione del modello comporta automaticamente la chiusura della partita I.V.A. senza bisogno di ulteriori adempimenti.

In particolare, è esonerato dalla:

- presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e lavoratori autonomi).

La prima non è richiesta perché questi dati dei pagamenti effettuati con F24 sono già acquisiti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sia che siano effettuati in modo telematico, sia che siano stati effettuati presso banche o Poste. La seconda invece non è richiesta perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione di cessazione attività.

Il versamento non potrà essere compensato e dovrà essere effettuato con il "modello F24 Versamenti con elementi identificativi".

Nella sezione contribuente andranno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante.

The image shows the 'Modello F24 Versamenti con elementi identificativi' form. It is a light blue document with a red border. At the top left is the logo of the Agenzia delle Entrate. The title 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO' is prominently displayed. Below the title, there are sections for 'CONTRIBUENTE' (with a red circle around the 'CONTRIBUENTE' label) and 'DATI ANAGRAFICI'. The 'CONTRIBUENTE' section includes fields for 'CODICE FISCALE' and 'DELEGA IRREVOCABILE A:'. The 'DATI ANAGRAFICI' section includes fields for 'cognome, denominazione o ragione sociale', 'nome', 'data di nascita', 'comune', 'provincia', 'via e numero civico', and 'codice identificativo'. There is also a section for 'DOMICILIO FISCALE' with fields for 'CODICE FISCALE del coobbligato,erede,genitore, tutore o curatore fallimentare' and 'codice identificativo'. A red oval highlights the top right corner of the form, which contains the text 'Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi'.

Come comunicato precedente il codice tributo da utilizzare è "8110" istituito con la risoluzione 72/E dell'11 luglio 2011.

Il diagramma illustra il modulo "SEZIONE ERARIO ED ALTRO" con le seguenti annotazioni:

- Anno di cessazione dell'attività:** Indica il campo "anno di riferimento" dove è presente "AAAA".
- Codice tributo 8110:** Indica il campo "codice" dove è presente "8110".
- Indicare la partita Iva da cessare:** Indica il campo "elementi identificativi" dove è presente "R".
- R:** Indica il campo "tipo" dove è presente "R".

Il modulo stesso mostra i campi: codice ufficio, codice atto, tipo (R), elementi identificativi (R), codice (8110), anno di riferimento (AAAA), e Importi a debito versati (129,00).

La chiusura della partita IVA viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell'attività al 31 dicembre dell'anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Nella sezione "Erario ed Altro":

- il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" è valorizzato con la partita Iva da cessare;
- il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di cessazione dell'attività nel formato AAAA.

Comunicazione da parte dell'Agenzia

Si ricorda brevemente che nel caso in cui non si proceda alla chiusura, il contribuente verrà raggiunto da una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il decreto semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012 entrato in vigore venerdì 2 marzo e ora in corso di approvazione in Parlamento) ha infatti riscritto il comma 15-bis dell'articolo 35 del D.p.r 633/72 prevedendo che l'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria individuerà i soggetti titolari di Partita Iva che, pur obbligati, non abbiano

presentato la dichiarazione di cessazione di attività e "comunicherà agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della Partita Iva".

Tali soggetti avranno trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti.

La chiusura della posizione sarà accompagnata dall'iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente, entro il suddetto termine, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....